

POLO ATLETICO UDINESE

**Palazzo per l'Atletica Indoor “Ovidio BERNES”
Campo di Atletica all'aperto “Luigi DAL DAN”**

Regolamento d'uso

Articolo 1 Destinazione di utilizzo degli impianti

1. L'utilizzo del Polo Atletico Udinese è consentito per la pratica dell'atletica leggera e delle attività ad essa correlate e, in subordine, per le attività di preparazione fisico-atletica di altre discipline, compatibili con la destinazione d'uso degli impianti e comunque tali da non arrecare nocimento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità degli impianti e al regolare svolgimento delle attività sportive dichiarate dall'Amministrazione Comunale di interesse primario per gli impianti del Polo Atletico.
2. Il presente Regolamento disciplina la fruizione degli impianti del Polo Atletico durante gli orari ufficiali di apertura degli stessi al pubblico.

Articolo 2 Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti e l'utilizzo dei medesimi sono riservati agli atleti tesserati alla Fidal, con tessera in corso di validità, ai tecnici accreditati presso la Fidal nonché agli atleti appartenenti a gruppi, società ed enti sportivi ed extrasportivi a cui sia stato concesso l'uso temporaneo degli impianti stessi, ferma restando in ogni caso la necessità del titolo di accesso di cui all'art. 4.
2. I minori sono ammessi agli impianti solo in presenza del proprio tecnico o istruttore responsabile.

Articolo 3 Accesso di fruitori singoli per attività motorio-ricreative

1. I fruitori diversi da quelli previsti all'art. 2 e cioè non tesserati alla FIDAL né collegati ad alcun gruppo o ente titolare di concessione d'uso temporaneo del Polo Atletico, possono essere ammessi esclusivamente al campo “Dal Dan” per lo svolgimento di attività motorie libere (esempio: footing, percorsi ginnici) nell'ambito delle aree verdi circostanti. E' interdetto agli stessi l'uso della pista, delle pedane e delle zone di caduta degli attrezzi nonché l'accesso e l'uso del Palazzo per l'atletica “O. Bernes”.

Articolo 4 Necessità del titolo di accesso

1. L'ingresso agli impianti è in ogni caso subordinato al possesso di un titolo di accesso rilasciato in conformità alle condizioni e disposizioni del presente Regolamento d'uso, del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali e del Tariffario esposto al pubblico.

Articolo 5 **Condizioni di utilizzazione degli impianti**

1. Gli utenti ammessi agli impianti svolgeranno l'attività all'interno degli stessi sotto la diretta responsabilità dei rispettivi allenatori, istruttori, insegnanti e altri incaricati formalmente individuati dalla società/gruppo o ente titolare della concessione d'uso temporaneo e nominativamente individuati e comunicati alla Direzione del Polo Atletico, limitatamente agli orari alle attività ed alle strutture d'uso concordate.

Articolo 6 **Uso della sala pesi e fitness del Palazzo “O. Bernes”**

1. L'uso della sala pesi e fitness del Palazzo “O. Bernes” è riservato ad atleti tesserati a Federazioni Sportive, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi allenatori.
2. In orari diversi da quello riservato all'uso pubblico sportivo, l'uso della sala pesi e fitness da parte di gruppi è ammesso solo ed esclusivamente previa autorizzazione della Direzione e alle condizioni dalla stessa stabilità.

Articolo 7 **Arene di sosta per gli accompagnatori**

1. Per motivi di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti, i genitori e gli accompagnatori degli atleti possono sostenere esclusivamente nelle aree di accoglienza appositamente predisposte all'interno del Palazzo di Atletica “O. Bernes” e all'esterno della recinzione della pista, sulle tribune o nell'area accoglienza appositamente predisposta all'interno del Campo di Atletica all'aperto “L. Dal Dan”, fatte salve eventuali diverse disposizioni emanate per regolare lo svolgimento di manifestazioni e iniziative specifiche.

Articolo 8 **Regole di utilizzo delle aree sportive**

1. La corsa, gli esercizi di riscaldamento e tutte le attività prive di contenuto tecnico-sportivo o che non richiedono il controllo cronometrico sono svolte lungo le aree perimetrali della sala gare nel Palazzo per l'Atletica “O. Bernes” e al di fuori della pista del Campo di Atletica “L. Dal Dan”.
2. L'uso delle corsie è disciplinato come segue:
Palazzo per l'Atletica “O. Bernes”: dalla n. 1 alla n. 4 sono destinate agli ostacoli, le corsie dalla n. 5 alla n. 8 sono destinate alla velocità.
Campo di Atletica “L. Dal Dan”: la 1^a corsia è riservata alle prove cronometrate di mezzofondo, le corsie centrali sono destinate alla velocità e quelle esterne agli ostacoli. Le prove cronometrate superiori ai 20 minuti sono consentite solo in condizioni di pista libera.
2. Le pedane e le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva e sotto il controllo di un allenatore responsabile in caso di minori e atleti principianti. Al termine dell'allenamento le attrezzature vanno ricollocate al proprio posto. Qualsiasi danno all'attrezzatura utilizzata per gli allenamenti dovrà essere segnalato all'addetto dell'impianto e ove causato da un uso negligente da parte del fruitore, il direttivo responsabile del danno sarà tenuto al risarcimento dello stesso, congiuntamente alla società sportiva o all'ente di appartenenza.

Articolo 9 **Uso delle scarpe**

1. Le scarpe tecniche nel Palazzo per l'Atletica "O. Bernes" vanno calzate esclusivamente nella sala gare e la lunghezza massima ammessa dei chiodi è di 6 mm.
2. E' consentito l'uso della sala gare e della sala pesi e fitness solo con calzature idonee, prive di tacchetti o di altre asperità che possano recare danno alla pista, alle pedane ed alla pavimentazione; inoltre, le scarpe devono essere pulite, prive di fango.
3. Nel Campo di Atletica all'aperto "L. Dal Dan", la lunghezza massima dei chiodi delle scarpe tecniche è di 9 mm, fatta eccezione per le scarpe di salto in alto e da lancio del giavellotto nelle quali sono ammessi chiodi della lunghezza di 12 mm.
4. E' consentito l'uso del campo solo con calzature idonee, prive di tacchetti o di altre asperità che possano recare danno al prato, alla pista ed alle pedane; se destinate ad essere usate sul materiale sintetico, le scarpe devono essere pulite, prive di fango.

Articolo 10 **Divieto di segnature**

1. Nel Palazzo per l'Atletica "O. Bernes" e' fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi segnatura di riferimento su pista e pedane con gessi o similari. Per tali segnature ci si può avvalere esclusivamente di strumenti mobili specificamente idonei a tale scopo.

Articolo 11 **Deposito dei beni personali e delle attrezzature sportive (indumenti ed altri oggetti)**

1. L'Amministrazione comunale ovvero il gestore dell'impianto, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi, anche se custoditi negli appositi armadietti, né è responsabile delle attrezzature e dei beni temporaneamente depositati nei locali degli impianti dai fruitori dello stesso, siano essi persone fisiche o società sportive.
2. Gli eventuali attrezzi sportivi personali e delle società sportive possono essere depositati o lasciati negli spazi appositi, riservati alle società e gruppi sportivi di appartenenza, previa autorizzazione della Direzione dell'impianto, ferma restando l'insussistenza di qualunque responsabilità dell'Amministrazione comunale e/o del gestore degli impianti in ordine alla relativa custodia, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, 6° comma, del Regolamento comunale in materia di impianti sportivi.
3. Né il Comune, né il concessionario-gestore degli impianti potranno essere chiamati a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti verificatisi in conseguenza dell'inottemperanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo.

Articolo 12 **Divieto di circolazione di veicoli nel campo di atletica all'aperto**

1. Nel Campo di Atletica "Luigi Dal Dan" è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse le biciclette, nonché l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura per la preparazione atletica. Fanno eccezione le motocarrozze usate per il

trasporto dei disabili ed i veicoli di servizio, di qualunque tipo, necessari alla manutenzione del campo di atletica nonché i veicoli di servizio dell'Amministrazione comunale e quelli debitamente e motivatamente autorizzati dalla Direzione previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale. Cicli e motocicli vanno introdotti, spinti a mano e parcheggiati negli appositi stalli.

Articolo 13 **Divieto di esercizio di attività di personal training**

1. E' fatto divieto a qualunque soggetto di svolgere all'interno delle strutture del Polo Atletico attività di *personal trainer*, salvo specifiche ed espresse autorizzazioni rilasciate dalla Direzione esclusivamente nell'ambito delle attività sportive dichiarate di interesse primario per le suddette strutture.

Articolo 14 **Divieti**

1. I fruitori del Polo Atletico sono tenuti ad osservare tutti i divieti prescritti dall'art. 15 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo Sport, nonché gli ulteriori divieti previsti dal presente Regolamento agli art. 3, 10, 11, 12 e 13.

Articolo 15 **Uso diligente degli impianti e responsabilità per danni**

1. I frequentatori del Polo Atletico sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso di locali, spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi e quant'altro presente negli impianti, in modo che sia mantenuta l'ottimale fruibilità degli stessi.
2. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
3. Del danno rispondono in solido i singoli atleti e fruitori degli impianti e le società, associazioni ed enti cui gli stessi appartengono.

Articolo 16 **Obbligo di sorveglianza sul corretto uso degli impianti posto a carico di allenatori, istruttori e responsabili di gruppi**

1. Sugli allenatori, istruttori e responsabili di gruppi incombe l'obbligo di sorvegliare sull'osservanza dei divieti e delle altre disposizioni vigenti in materia d'uso degli impianti del Polo Atletico, delle norme di sicurezza e delle regole di comportamento proprie dello sport e dell'etica sportiva.

Articolo 17 **Utilizzazione pubblicitaria degli impianti**

1. Gli impianti possono essere utilizzati per attività pubblicitarie, negli spazi e con i mezzi predisposti a tale scopo, esclusivamente a seguito di presentazione di apposita richiesta alla Direzione e di emanazione da parte di quest'ultima di atto autorizzativo nel quale saranno altresì indicate tutte le condizioni e le modalità d'uso degli impianti per le attività pubblicitarie.

Articolo 18 **Sospensione dell'attività per manifestazioni**

1. In caso di manifestazioni ed eventi all'interno degli impianti, la Direzione provvede a darne comunicazione preventiva mediante l'esposizione al pubblico di apposito avviso agli Albi degli impianti. In tali occasioni gli allenamenti saranno sospesi.

Articolo 19 **Soggetti incaricati di esercitare le funzioni di vigilanza**

1. Le funzioni di vigilanza sul corretto uso dell'impianto sono svolte dal personale preposto dall'Amministrazione Comunale, dagli Agenti della Polizia Municipale e dal personale a ciò incaricato dal Gestore dell'Impianto.

Articolo 20 **Sanzioni applicate in caso di inosservanza dei divieti**

1. L'inosservanza dei divieti di cui al presente regolamento e degli ulteriori divieti disposti dall'art.15 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo Sport, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dai regolamenti comunali vigenti in materia. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i competenti organi di Polizia Municipale a seguito dell'azione di accertamento.

Articolo 21 **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni sull'uso degli impianti contenute nel Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo Sport approvato con Delibera Consiliare n.3 d'ord. del 29.01.07.

versione 23.03.07